



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

ART. 1 FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento disciplina le **modalità di elezione** del Consiglio dei Sanitari dell'A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino.

Il regolamento è adottato in conformità alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, con particolare riferimento al D.Lgs 502/92e s.m.i. (art 3 bis comma 12), alla Legge Regionale 32/94 e s.m.i. (art 25), al D.C.A. 18/2013 e s.m.i. (punto12.9) ed al vigente Atto Aziendale.

Art 2 COMPOSIZIONE E DURATA del CdS

Il Consiglio dei Sanitari in qualità di organismo elettivo consultivo svolge funzioni di consulenza tecnico - sanitaria ed esprime pareri obbligatori non vincolanti su atti e provvedimenti che sono ad esso sottoposti dal Direttore Generale per le attività tecnico - sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti; sull'Atto Aziendale e sulle sue modifiche.

Il consiglio si esprime, inoltre, sulle attività di assistenza sanitaria e può formulare osservazioni e proposte sui piani pluriennali, sui programmi annuali e sui programmi per specifiche attività di assistenza, per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi sanitari in funzione del conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi; svolge ogni altra funzione prevista dalle vigenti normative o da regolamenti e disposizioni aziendali.

Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario, che ne è membro di diritto (con diritto al voto). Sono componenti elettivi del CdS (aventi diritto al voto), come da vigente normativa ed Atto Aziendale:

- n. 8 dirigenti medici
- n.3 dirigenti sanitari laureati non medici
- n.2 unità del personale infermieristico
- n.2 unità del personale tecnico-sanitario
- n.2 unità del personale delle professioni tecnico – riabilitative

Tale composizione è integrata dai Direttori dei Dipartimenti Sanitari, quali membri di diritto, non aventi diritto al voto.

Il Consiglio dei Sanitari dura in **carica 5 anni** dalla data di proclamazione. Il Consiglio Dei Sanitari alla scadenza del mandato conserva le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Le relative elezioni sono indette dal Direttore Generale almeno 60 giorni prima della scadenza del quinquennio e le nuove elezioni hanno luogo entro 45 giorni dalla cessazione del precedente CdS.

Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali vengano meno i requisiti previsti per la loro elezione ovvero per la loro partecipazione di diritto.

I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati o decaduti, sono sostituiti dal Direttore Generale mediante utilizzo dei suffragi ricevuti per ciascuna delle categorie interessate. Ove, a causa dell'esaurimento della graduatoria degli eletti, non si possa procedere alla sostituzione del componente cessato, il Direttore Generale provvede ad indire nuove elezioni per la sola categoria interessata.

I componenti del CdS sono rieleggibili per un massimo di due volte consecutive.

ART 3 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Almeno sessanta giorni prima della cessazione del C.d.S. il Direttore Generale con apposito provvedimento deliberativo indice le elezioni del nuovo Consiglio, nomina i componenti della Commissione Elettorale e dei Seggi ed approva lo schema di Avviso con accluso modulo di presentazione delle candidature, demandando alle UU.OO. interessate gli adempimenti di rispettiva competenza. Nell'Avviso sono, tra l'altro, indicati le modalità ed i termini entro cui presentare le candidature, la data, la sede/le sedi e l'ora delle elezioni e le modalità di svolgimento del procedimento elettorale

All'Avviso di indizione delle elezioni del CdS viene data la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito aziendale -Area Riservata - comunicazioni ai dipendenti a cura della UOC Sistemi Informativi e mediante affissione in prossimità dei rilevatori automatizzati delle presenze presso la palazzina amministrativa e presso i due PP.OO. aziendali per almeno 15 giorni consecutivi

ART 4 ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto di voto per l'elezione del CdS i dipendenti di ruolo del SSN, a tempo indeterminato, per ciascuna categoria di appartenenza, ancorché titolari di incarico temporaneo presso altra Azienda, che dalla data di indizione delle elezioni alla data delle votazioni non siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare.

Ciascun dipendente partecipa alla elezione del CdS per la categoria di appartenenza. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al 50% degli eleggibili nella categoria di appartenenza, arrotondati all'unità superiore in caso di componenti in numero dispari, come dalla tabella che segue:

- n. 8 dirigenti medici – n. 4 preferenze
- n.3 dirigenti sanitari laureati non medici - n. 2 preferenze
- n.2 unità del personale infermieristico - n. 1 preferenze
- n.2 unità del personale tecnico-sanitario - n. 1 preferenze
- n.2 unità del personale delle professioni tecnico - riabilitative n. 1 preferenze

La preferenza deve essere espressa mediante l'indicazione, leggibile, del nome e cognome del candidato.

ART 5 ELETTORATO PASSIVO

Sono eleggibili quali componenti del CdS per ciascuna categoria di appartenenza elencata al precedente art 2, i dipendenti di ruolo del SSN, a tempo indeterminato che alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura abbiano maturato un'anzianità di servizio nella stessa categoria di **almeno tre anni**, e che dalla data di indizione delle elezioni alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura non siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, né titolari di incarico temporaneo presso altra Azienda. Nel caso in cui la sospensione dal servizio, a seguito di procedimento disciplinare, dovesse verificarsi, successivamente, nel periodo intercorrente tra data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura e la data delle elezioni, la UOC GRU provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione Elettorale per la presa d'atto della sopravvenuta ineleggibilità del candidato. I componenti del Consiglio sono eleggibili per un massimo di due volte consecutive.

ART 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Come innanzi già descritto, l'Avviso di indizione delle elezioni del CdS, per la presentazione delle candidature, ai fini della formazione delle liste distinte per categoria viene pubblicato sul sito aziendale -Area Riservata - comunicazioni ai dipendenti a cura della UOC Sistemi Informativi ed affisso in prossimità dei rilevatori automatizzati delle presenze dell'Azienda presso la Palazzina Amministrativa e presso i due PP.OO.

per almeno 15 giorni consecutivi.

I dipendenti interessati a presentare la propria candidatura alla elezione del CdS utilizzano l'apposito modulo, reso disponibile, in versione stampabile sul sito aziendale Area Riservata/Comunicazioni ai dipendenti.

Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della Commissione Elettorale ed inoltrate, preferibilmente, a mezzo pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.aornmoscati.it o in alternativa, consegnate, all'Ufficio Protocollo Generale sito presso la Palazzina Amministrativa piano terra entro il termine indicato nell'Avviso stesso.

ART 7 COMMISSIONE ELETTORALE E SEGGI ELETTORALI

Alle operazioni di voto sono preposti una Commissione Elettorale ed i Seggi Elettorali i cui componenti sono individuati dal Direttore Generale con apposito provvedimento deliberativo.

Composizione della Commissione Elettorale e dei seggi Elettorali

La Commissione Elettorale si compone di:

1 Presidente - Direttore Amministrativo o suo delegato

2 Componenti - individuati tra i dipendenti del ruolo amministrativo di carriera dirigenziale o direttiva

1 Segretario - individuato tra dipendenti del comparto del ruolo amministrativo/tecnico

Ciascun Seggio Elettorale, il cui numero e sede viene determinato dal Direttore Generale in base alle esigenze organizzative aziendali si compone di 4 membri:

1 Presidente - individuato tra dipendenti del comparto del ruolo amministrativo/tecnico

2 scrutatori - individuati tra dipendenti del comparto del ruolo amministrativo/tecnico

1 segretario - individuato tra dipendenti del comparto del ruolo amministrativo/tecnico

In caso di sopravvenuto impedimento del presidente/componenti/segretario della Commissione Elettorale ovvero del presidente/scrutatori/segretario di ciascuno dei seggi, il Direttore Generale provvede alla relativa sostituzione con propria disposizione.

Compiti della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale, nella composizione di cui innanzi, assume le decisioni a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti). I predetti incarichi rientrano nei doveri d'ufficio e non sono rinunciabili se non nei casi di legittimo impedimento debitamente documentato né danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo, ad eccezione che per il Segretario, per eventuali attività svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio per un massimo di 8 ore. In tale ultima evenienza, dette attività saranno remunerate a titolo di lavoro straordinario. La Commissione elettorale redige per ciascuna riunione apposito verbale successivamente trasmesso, unitamente al verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali, al Direttore Generale.

Sulla base degli elenchi dell'elettorato attivo (elenco suddiviso per Presidio e per categoria di appartenenza degli aventi diritto al voto) e passivo (elenco suddiviso per categoria di appartenenza dei dipendenti eleggibili) trasmessi dall'UOC GRU, la Commissione Elettorale provvede a:

- predisporre l'elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per Presidio e per categoria rappresentata, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti:
 - essere dipendenti di ruolo del SSN, a tempo indeterminato, per ciascuna categoria di appartenenza, ancorché titolari di incarico temporaneo presso altra Azienda;
 - non essere sospeso dal servizio, a seguito di procedimento disciplinare dalla data di indizione delle elezioni alla data delle votazioni;

Per la verifica dei suddetti requisiti, la Commissione si avvarrà della collaborazione dell'UOC GRU che provvederà a dare tempestiva comunicazione alla Stessa anche dell'eventuale venir meno dei requisiti per l'elettorato attivo sino alla data delle elezioni;

- predisporre le liste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, delle candidature pervenute e risultate valide dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di eleggibilità:
 1. non essere stato già eletto membro del Consiglio per due volte consecutive;
 2. presentazione della candidatura entro il termine previsto nell'Avviso;
 3. essere dipendente a tempo indeterminato con almeno 3 anni di anzianità di servizio nella stessa categoria per la quale si presenta la candidatura. Per la verifica del suddetto requisito, la Commissione si avvarrà della collaborazione dell'UOC GRU;
 4. non essere titolari di incarico temporaneo presso altra Azienda. Per la verifica del suddetto requisito, la Commissione si avvarrà della collaborazione dell'UOC GRU;
 5. non essere sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, dalla data di indizione delle elezioni alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura. Per la verifica del suddetto requisito, la Commissione si avvarrà della collaborazione dell'UOC GRU.

La UOC GRU provvederà a dare tempestiva comunicazione alla Commissione Elettorale anche delle eventuali sopravvenute cause di ineleggibilità del candidato di cui ai punti 3,4,5, sino alla data delle elezioni.
- predisporre e consegnare a ciascun Seggio Elettorale le schede per le votazioni, distinte per categoria professionale, le urne per ciascuna categoria di personale, l'elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per Presidio e per categoria rappresentata, le liste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, delle candidature pervenute e risultate valide, ed il materiale di cancelleria;
- verificare la regolarità formale delle operazioni elettorali e, riunendo i verbali dei seggi, redigere un verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali.

La Commissione Elettorale potrà avvalersi della collaborazione/supporto delle varie UOC aziendali per tutto quanto necessario alla realizzazione delle operazioni elettorali.

Compiti dei seggi elettorali.

I Seggi Elettorali provvedono:

- al corretto adempimento degli oneri connessi all'insediamento del seggio ed alle procedure di voto; il Presidente di ciascun seggio provvede alla vidimazione di tutte le schede elettorali in numero pari agli aventi diritto al voto per ciascuna categoria;
- alla registrazione dei dipendenti che hanno esercitato il diritto di voto;
- alla verbalizzazione delle attività e degli adempimenti del seggio elettorale relativi alle operazioni di voto, spoglio e scrutinio delle schede votate;
- alla predisposizione dei risultati delle votazioni e delle preferenze espresse per singolo seggio elettorale;
- alla trasmissione alla Commissione Elettorale dei verbali relativi all'attività del seggio ed alle operazioni di voto, nonché trasmissione delle schede utilizzate, delle schede non utilizzate e delle urne, l'elenco dei dipendenti che hanno esercitato il diritto di voto distinto per categoria;

Le attività dei Seggi Elettorali saranno svolte principalmente in orario di servizio e solo in caso di necessità anche oltre l'orario ordinario di lavoro, stimabili in un massimo di 8 ore pro capite. In tale ultima evenienza, dette attività saranno remunerate a titolo di lavoro straordinario.

8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le votazioni si svolgeranno nei giorni e negli orari definiti dall'Avviso Interno di indizione delle elezioni a firma del Direttore Generale.

I Componenti ed il Presidente dei seggi elettorali prima dell'apertura delle operazioni di voto provvedono all'espletamento delle attività connesse alle stesse. Il Presidente provvede alla vidimazione mediante sottoscrizione di tutte le schede elettorali in numero pari agli aventi diritto al voto per ciascuna categoria.

A cura del Presidente, sono affisse nei locali in cui le operazioni di voto hanno luogo le liste dei candidati

distinte per ciascuna categoria.

Durante le operazioni di voto, il Presidente del seggio o il componente del seggio presente, dopo aver accertato l'identità personale dell'elettore (mediante registrazione del documento di riconoscimento o del badge aziendale) e l'iscrizione nell'elenco dell'elettorato attivo, consegna al votante la scheda e lo invita a firmare, accanto al proprio nominativo, sull'apposito elenco dei votanti.

L'elettore, munito di apposito documento di riconoscimento in corso di validità o del proprio badge aziendale, esprime il proprio voto scrivendo, in modo chiaro e leggibile, il nome ed il cognome del candidato prescelto, esprimendo il numero di preferenze come sopra previste. Una volta esercitato il diritto di voto, l'elettore riconsegna la scheda ripiegata che viene depositata in sua presenza nell'apposita urna.

Al termine delle operazioni di voto di ciascuna giornata, il Presidente e i componenti del seggio elettorale provvedono a sigillare le urne contenenti le schede mediante carta adesiva sulla quale vengono apposte le firme dei componenti stessi. Essi inoltre provvedono a sigillare le buste contenenti le schede residue inutilizzate sulle quali vengono apposte le firme dei componenti stessi.

ART 9 SCRUTINIO DELLE SCHEDE

Concluse definitivamente le operazioni di voto presso le sedi individuate, ciascun seggio elettorale, alla presenza di tutti i relativi componenti, procede nella data e nell'orario stabilite nell'avviso alle operazioni di scrutinio delle schede, previa verifica della corrispondenza tra le schede contenute nelle urne e il numero dei votanti. Tali procedure sono pubbliche e proseguono senza interruzione fino alla loro conclusione.

Si procede al conteggio delle schede votate per categoria e verifica della corrispondenza del numero di schede votate rispetto alle schede vidimate.

Non vengono attribuiti i voti riportati nelle schede dichiarate nulle nei seguenti casi:

- mancata indicazione leggibile del nome e/o del cognome del candidato;
 - espressione di preferenza solo a candidati non appartenenti alla categoria del votante;
 - presenza di segni, scritti, simboli e quant'altro non sia espressione di voto o che renda riconoscibile il votante.
- Nel caso in cui le preferenze sulla scheda siano maggiori di quelle consentite, il Seggio Elettorale prenderà in considerazione come validamente espresse, solo quelle espresse nel limite numerico consentito come sopra specificato. Non saranno, pertanto, considerate valide le ulteriori preferenze espresse.

Qualora l'elettore esprima preferenze anche per candidati di altra categoria rispetto a quella di appartenenza, il Seggio Elettorale prenderà in considerazione solo quelle espresse per la categoria di appartenenza.

Il Seggio, alla presenza di tutti componenti, procede, infine, alla conseguente formazione delle liste degli eletti per ciascuna categoria con indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del numero dei voti validi ottenuti, e trasmette alla Commissione elettorale tutti i documenti e verbali all'uopo redatti.

ART 10 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La Commissione Elettorale, verificata la regolarità formale delle votazioni, redige apposito verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali, che viene trasmesso, unitamente agli altri verbali dei seggi, agli elenchi dei votanti e degli eletti, al Direttore Generale per gli adempimenti consequenziali.

Il Direttore Generale, verificata la correttezza delle operazioni di voto, con provvedimento deliberativo dichiara eletti coloro che nelle rispettive categorie elettorali hanno riportato il maggior numero di voti validi e procede formalmente alla costituzione del CdS.

In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati viene dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio limitatamente alla categoria di appartenenza, e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Gli eletti che cessano dal servizio o che si dimettono dall'incarico, devono darne tempestiva comunicazione al Direttore Generale ed al Direttore Sanitario e sono sostituiti dai candidati non eletti secondo l'ordine dei voti conseguiti in esito alle elezioni. Nel caso in cui non vi siano ulteriori candidati non eletti "utilizzabili" ai fini di cui sopra, si procederà ad indire, entro 45 giorni, una nuova elezione solo per la categoria interessata. Nelle more non è pregiudicata la regolare costituzione o funzionamento del CdS.

ART 11 ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Il Presidente della Commissione Elettorale trasmette alla Direzione Generale le schede votate e quelle residue in plichi sigillati, nonché tutto il materiale elettorale avuto in dotazione.

La Direzione Sanitaria riceve e custodisce il materiale trasmesso al Direttore Generale, fino all'espletamento delle successive elezioni del CdS.

ART 12 NORMA FINALE E DI RINVIO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di presa d'atto dello stesso.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sostituite tutte le precedenti disposizioni aziendali in materia emanate dall'AORN non compatibili con quanto in esso previsto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.